



ORDINANZA MUNICIPALE N. 02/2025 ORTI COMUNALI

Il Municipio di Lamone

richiamati:

- gli articoli 116 cpv 1 e 192 della Legge organica comunale
- l'articolo 60 del Regolamento Organico Comunale

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso degli orti familiari.

o r d i n a :

Art. 1 Assegnazione degli orti familiari

Il Municipio di Lamone mette in affitto appezzamenti di terreno della superficie di circa m² 20 in via Girella ad uso orti familiari.

Sarà data la precedenza secondo ordine di annuncio ai cittadini domiciliati nel Comune (1 appezzamento per nucleo familiare) non in possesso di un orto.

Art. 2 Affitto

L'affitto comprende l'uso del terreno, dell'acqua per l'innaffiamento e lo smaltimento dei rifiuti vegetali.

L'affitto ha una durata di un anno e viene prorogato automaticamente per un ulteriore anno se non viene data disdetta, da una delle parti, entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Municipio potrà in ogni momento revocare il diritto d'affitto se l'affittuario non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari.

Alla scadenza del diritto l'affittuario dovrà liberare il fondo, che dovrà essere riconsegnato al suo stato originale.

Art. 3 Norme d'esercizio

L'affittuario s'impegna a:

- mantenere sgombri i viali d'accesso;
- chiudere il cancello d'accesso e la porta della casetta da giardino;
- smaltire individualmente tutti i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti depositandoli nei contenitori presenti all'interno del sedime;
- usare con parsimonia l'acqua e chiudere dopo l'uso i relativi rubinetti d'erogazione;
- usare il massimo rispetto per i beni affittati e per quelli degli altri affittuari;
- pulire il proprio appezzamento al termine della stagione estiva;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti.

Art. 4 Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti vigono i seguenti divieti:

- posare manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto quali elementi di delimitazione, recinzioni, lastre, serre, bidoni, plastiche, ecc.;
- l'accesso a cani o ad altri animali;
- la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto, di siepi e di piante invasive;
- la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- il subaffitto, totale o parziale;
- piantagioni superiori a 2 metri d'altezza;
- organizzare eventi e/o manifestazioni senza l'autorizzazione del Municipio.

L'uso di concimi e fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi e all'ambiente. È vietato l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico.

Non è consentito entrare nel perimetro degli orti con mezzi di trasporto. Eventuali veicoli (auto, moto, scooter, ecc.) dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi. Non sarà tollerato il posteggio di veicoli lungo via Girella.

Art. 5 Responsabilità

L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale ed agli orti degli altri affittuari.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni o furti alle colture ed ai beni di proprietà degli affittuari.

Art. 6 Tariffario

L'affitto annuo per l'uso di 1 (uno) appezzamento di circa m² 20 è di fr. 100.— da versare anticipatamente. Alla consegna dell'orto verrà consegnata una chiave gratuitamente; in caso di smarrimento è prevista una tassa di fr. 200.00 per la sostituzione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza si applica con l'entrata in funzione degli orti familiari al 1° aprile 2025. Una copia dell'Ordinanza verrà consegnata all'affittuario e controfirmata al momento della consegna dell'orto familiare.

Art. 8 Disposizioni transitorie

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC dal 28 aprile al 27 maggio 2025 ed entra in vigore retroattivamente al 1° aprile 2025.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO
Il Sindaco  Il Segretario 
Daniele Franzoni Mario Cremona

